
CITTA' DI AOSTA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REPUBBLICA ITALIANA

VILLE D'AOSTE
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE
REPUBLIQUE ITALIENNE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 208/1999 e modificato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 42/2005)

DISCIPLINA PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (L. 15 gennaio 1992 n.° 21 L.R. 9 agosto 1994 n.° 42)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento contiene le norme e disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea, definiti dalla legge quadro 15 gennaio 1992 n° 21 e dalla legge regionale 9 agosto 1994 n° 42.

1 bis. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea disciplinati dal presente regolamento i servizi di taxi e di noleggio con conducente così come definiti all'art. 1, comma 2 della l. 21/1992, all'art. 1, comma 3 della l.r. 42/1994 e successive modifiche ed integrazioni e con l'esplicita esclusione del servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus.

2. Gli autoservizi di cui al comma 1 sono altresì disciplinati dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d' Aosta, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 2 (Caratteristiche e finalità dei servizi)

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e/o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.

2. Detti autoservizi vengono effettuati a richiesta del trasportato/dei trasportati in modo non continuativo né periodico (fatti salvi i casi di cui al comma seguente ed all'art. 35, commi 6 e 7 del presente regolamento), su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

3. In presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, quando debbono realizzarsi opportune condizioni sussidiarie, integrative o intermodali con i servizi pubblici di linea, gli autoservizi di cui al comma 2 possono effettuare il trasporto collettivo in modo continuativo o periodico nell' ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Giunta Regionale d' intesa con il Comune. Tali autorizzazioni consentono ai titolari della licenza o autorizzazione di stipulare contratti con le Società concessionarie di servizi di trasporto pubblico di linea per effettuare servizi integrativi o sostitutivi di quelli di linea.

4. Il Comune si limita a disciplinare il servizio di taxi e N.C.C. ai sensi di legge, tramite il presente Regolamento, senza perciò assumere responsabilità alcuna in ordine all'espletamento e all'esecuzione dei servizi stessi.

5. La prestazione del servizio taxi è obbligatoria nei termini indicati all'art. 9, comma 5 e fatti salvi i casi previsti all'art. 30, comma 2.

6. La prestazione del servizio di noleggio con conducente non è obbligatoria fino al momento in cui il noleggiatore accetti la prestazione da effettuare, accettazione alla seguito della quale valgono gli obblighi di cui al presente regolamento.

Art. 3 (Condizioni per l'esercizio dei servizi)

1. Per esercitare i servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente è richiesta la titolarità di apposita licenza (taxi) o autorizzazione (noleggio con conducente) rilasciata a persona fisica, fatto salvo il potere di conferimento consentito dall'art. 7 della Legge quadro n. 21/92.

2. La licenza o l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. E' fatto obbligo di osservare le disposizioni relative ai divieti ed alla possibilità di cumulo di licenze o di autorizzazioni previste al secondo comma dell'art. 8 della legge quadro n.21 del 15 Gennaio 1992 o in altre successive disposizioni eventualmente emanate.

3. Il Comune rilascia la licenza o l'autorizzazione con le modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento unitamente ad un contrassegno tipo, approvato dai competenti organi dell'Amministrazione comunale, contenente il nome e lo stemma del Comune stesso, il nome del titolare della licenza o dell'autorizzazione, il numero della stessa. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo durante gli spostamenti ed il contrassegno dovrà essere esposto in modo visibile.

4. L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione deve essere svolto da un conducente iscritto nel ruolo previsto dall'art. 8 della Legge Regionale 9 Agosto 1994 n. 42. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione o da un suo collaboratore, anche familiare, o da un suo dipendente, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di servizi pubblici non di linea.

5. Nell'esercizio dei servizi debbono essere rispettate le norme che tutelano la previdenza infortunistica ed assicurativa e la sicurezza delle persone trasportate. I turni di lavoro del personale addetto debbono essere effettuati in modo da consentire il rispetto delle norme contrattuali in materia e comunque il rispetto di periodi di riposo adeguato.

Art. 4
(Turni e orari del servizio taxi)

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui al successivo art. 12 disciplina le modalità organizzative del servizio taxi con turni e orari.

Art. 5
(Numero e tipo di veicoli da adibire al servizio)

1. Tenuto conto della deliberazione di Giunta Regionale n. 3132 del 2/9/2002:

a) le autovetture da adibire al servizio taxi sono in numero di 14;

b) le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 14;

2. Il numero di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio è modificato con deliberazione della Giunta regionale, che, a sua volta, individua negli organismi sovracomunali i soggetti preposti alla distribuzione del numero delle licenze taxi e/o autorizzazioni di noleggio con conducente nell'ambito del tetto individuato.

Art. 6
(Tipo e dotazione dei veicoli da adibire al servizio taxi)

1. I veicoli adibiti a servizio di taxi devono essere collaudati secondo le vigenti norme statali ed essere riconosciuti idonei dall'Ufficio comunale competente.

2. Devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".

3. La colorazione esterna delle autovetture immatricolate per la prima volta deve essere confacente alle disposizioni di cui alle relative direttive del Ministero dei trasporti.

4. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono avere almeno quattro posti utili per i passeggeri ed essere tenute sempre pulite.

5. Le autovetture di nuova immatricolazione dovranno essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti così come individuati dalle vigenti normative.

6. Sul lato posteriore dei veicoli è applicata una targhetta metallica con le seguenti caratteristiche:

- a) dimensioni: cm. 13 per cm. 8;
- b) caratteri di colore nero per la scritta "Città di Aosta - Ville d'Aoste", numero di licenza assegnato dal Comune e stemma araldico del Comune.

7. Ai due lati della vettura dovrà essere apposto un adesivo riportante il logo del Comune di Aosta con la scritta "Servizio Taxi - Città di Aosta / Service de Taxi - Ville d'Aoste".

8. All'interno delle autovetture devono essere collocati in modo visibile :

- a) tariffe;
- b) n. assegnato dal Comune;
- c) divieto di fumare.

9. Le targhe e i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentirne la rimozione quando il veicolo sia adibito ad uso privato.

Art. 7

(Tipo e dotazioni dei veicoli da adibire al servizio di N.C.C.)

1. L'autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile ed esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta noleggio.

2. Sul lato posteriore dei veicoli è applicata una targhetta metallica con le seguenti caratteristiche:

- a) dimensioni cm. 13 per cm. 8;
- b) caratteri di colore nero per la scritta "Città di Aosta - Cité d'Aoste, numero della autorizzazione assegnata dal Comune, stemma araldico del Comune di Aosta.

Art. 8

(Controllo dei veicoli)

1. Fatta salva la verifica di competenza degli Organi della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, le autovetture da adibire al servizio di taxi e al servizio di noleggio con conducente sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio o, secondo necessità e comunque entro sette giorni (non festivi) dalla richiesta, al controllo da parte del competente Ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Il competente Ufficio comunale si avvale della Polizia Municipale per l'esercizio di tale controllo.

Art. 9
(Stazionamento e limiti operativi territoriali - taxi)

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree all'uopo predisposte. Dette aree vengono individuate dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa acquisizione del parere della Commissione di cui al successivo articolo 12.
2. Durante lo stazionamento negli spazi di sosta appositamente riservati, il conducente del veicolo ha l'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze dello stesso.
3. I taxisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. La vettura cui spetta il diritto di effettuare il servizio viene identificata a mezzo di apposito contrassegno. E' però possibile, in caso di chiamata a mezzo del servizio di cui all'art. 11 punto c), uscire dall'ordine di arrivo per esplicitare il servizio richiesto.
4. E' facoltà del Dirigente competente interdire temporaneamente l'uso di dette aree di sosta quando lo ritenga necessario, nonché disporre, sempre temporaneamente, l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.
5. Il servizio ha inizio all'interno dell'area comunale e la prestazione è obbligatoria per qualsiasi destinazione nell'ambito comunale. E' invece facoltativa oltre il territorio comunale.
6. L'utente può accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento. In tale evenienza è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

Art. 10
(Stazionamento e limiti operativi territoriali - N.C.C.)

1. Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
2. Il servizio ha inizio con la partenza della vettura dalla rimessa per dirigersi alla volta dell'utente da prelevare, purché la rimessa da cui ha inizio il servizio si trovi nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, anche se l'utente viene prelevato in un Comune diverso. Il trasporto viene effettuato senza limiti territoriali.

Art. 11
(Richieste del servizio taxi)

1. Per il servizio taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno del territorio comunale e la richiesta dell'utente può essere avanzata:

- a) direttamente presso le aree pubbliche di stazionamento;
- b) in via telefonica all'indirizzo di una singola area di stazionamento eventualmente munita di apparecchio telefonico;
- c) a mezzo di servizio centralizzato, se attivato, cui possono essere collegate le autovetture adibite al servizio. Il servizio centralizzato deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato;
- d) al volo, nei confronti del taxi che sta passando e che sia libero.

2. Non è ammessa la chiamata effettuata con mezzi diversi da quelli indicati al precedente comma 1.

Art. 12 (Commissione comunale consultiva)

1. La Commissione consultiva per l' esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all' art. 4 , comma quarto, dalla legge 15 gennaio 1992, nr. 21 e all' art. 5 della L.R. 9 Agosto 1994 nr. 42 è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:

- a) L'Assessore comunale al Commercio, che la convoca e la presiede;
- b) Il Funzionario del Servizio commercio del Comune di Aosta;
- c) Il Funzionario del Settore LL.PP. del Comune di Aosta;
- d) Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- e) Un rappresentante della Motorizzazione civile;
- f) Tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore, di cui due in rappresentanza degli esercenti il servizio taxi e uno in rappresentanza degli esercenti il servizio di noleggio con conducente;
- g) Due rappresentanti delle Associazioni utenti-consumatori, ufficialmente costituite e maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui uno in rappresentanza della A.V.P. (Associazione Valdostana Paraplegici).

2. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica 5 anni ed è nominata dal Sindaco con proprio decreto di nomina, su designazione delle singole Organizzazioni o Enti.

3. Le funzioni di segreteria sono esercitate da un dipendente del Servizio Commercio del Comune di Aosta.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

5. Gli atti sono assunti a maggioranza dei votanti.

Art. 13 (Commissione Comunale consultiva - Funzioni)

1. La Commissione di cui al precedente articolo svolge le seguenti funzioni:

- a) proposte in merito al numero delle licenze e autorizzazioni relative alla Città di Aosta da sottoporre da parte del Comune alla Regione e/o all'ente sovracomunale di appartenenza;
- b) proposte in merito alla qualità dei servizi offerti ed alle tariffe da applicare;
- c) verifica e studio di problematiche inerenti l'applicazione del Regolamento comunale;
- d) definizione delle proposte relative alle caratteristiche dei mezzi da destinare a taxi o a noleggio con conducente, tenuto conto delle specifiche normative nazionali vigenti;
- e) proposte di verifiche, tramite la Polizia Municipale, sull'idoneità dei mezzi di servizio quando necessario;
- f) Abrogato;
- g) formulazione di proposte al Sindaco per gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento (turni e orari di servizio);
- h) proposte relative alle modalità di funzionamento del servizio.

2. In ordine agli interventi indicati ai punti d) ed e) del comma 1 restano salve le competenze degli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.).

Art. 14 (Domanda per esercitare il servizio)

1. Per esercitare il servizio di taxi o di noleggio con conducente deve essere presentata al competente Ufficio comunale idonea richiesta.

2. Nella richiesta devono essere indicate:

- generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, titolo di studio del richiedente.

3. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto propria responsabilità:

- di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea;
- di impegnarsi, in caso di ottenimento dell'autorizzazione a non effettuare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

4. Alla domanda il richiedente deve allegare:

a) certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, che attesti di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

Art. 15 (Titoli preferenziali)

1. Costituiscono titoli di preferenza per la collocazione nella graduatoria:

- a) avere esercitato il servizio di taxi quale sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- b) avere esercitato , per lo stesso periodo, il servizio di noleggio con conducente quale dipendente di un' impresa di noleggio con conducente.

Art. 16
(Assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni)

1. Le licenze o le autorizzazioni vengono assegnate in base al risultato di pubblico concorso, per titoli e per esame, indetto dal competente Ufficio comunale e il cui bando viene pubblicato sul Bollettino della Regione Valle d' Aosta.
2. Sono ammessi al concorso i soggetti in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all' art. 8 della Legge regionale nr. 42/94.
3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
4. Per il rilascio della licenza o della autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare, laddove possibile a mezzo di autocertificazione, il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) di essere in possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli secondo le norme del C.d.S.;
 - b) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d' Aosta tenuto presso il competente Ufficio regionale;
 - c) di essere proprietario del veicolo per il quale è stata richiesta la licenza o l' autorizzazione, o di averne la disponibilità in leasing (1);
 - d) di avere la sede e la disponibilità di rimessa (presso cui possono essere effettuate le prenotazioni del servizio di trasporto) adatti al ricovero dei veicoli ed alla loro manutenzione nel comune che rilascia l' autorizzazione (requisito previsto solo per il rilascio dell'autorizzazione per N.C.C.);
 - e) di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.
5. Sono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o della autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne e pene che comportino l'interdizione da un professione o da un' arte o l' incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa antimafia;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda , in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - e) l' essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

6. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per il trasporto di soggetti portatori di handicap sono equiparati a quelli previsti dai precedenti commi di questo articolo.

Art. 17 (Commissione di concorso)

1. Il Sindaco provvede a nominare una Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.
2. Le modalità ed i criteri per il funzionamento di detta Commissione saranno stabiliti dalla stessa Giunta comunale.
3. Tale commissione di esame è così costituita:
 - a) Il responsabile del Servizio commercio del comune di Aosta che la presiede;
 - b) Un membro designato dall'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa;
 - c) Un insegnante di francese;
 - d) Un insegnante scelto tra quelli operanti nelle scuole medie secondarie regionali.
4. La Commissione formula una graduatoria per titoli ed esami.
5. I titoli concorrono alla formulazione del punteggio finale per un massimo del 50%; le materie di esame per un massimo del 50%.

Art. 18 (Materie di esame)

1. Le materie di esame sono così stabilite:
 - a) conoscenza del Regolamento comunale di esercizio;
 - b) conoscenza dei principali luoghi artistici o storici del Comune;
 - c) conoscenza della lingua francese;
 - d) elementi di diritto della circolazione stradale.
2. Le prove di esame saranno svolte in forma orale.

Art. 19 (Inizio del Servizio)

L' assegnatario della licenza o dell' autorizzazione comunale di esercizio ha l' obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Art. 20 (Figure giuridiche)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di N.C.C., al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8.8.85 n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati (ipotesi prevista esclusivamente per le attività di noleggio con conducente).

2. Nei casi di cui al comma 1 punti b) e c), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi ivi previsti, fermo restando la titolarità della stessa in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto allo stesso di esercitare una gestione economica collettiva dell'attività autorizzata, fermo restando che in capo all'organismo collettivo non viene rilasciato alcun titolo cumulativo.
(2)

3. Ai fini di cui al comma 2 è necessaria la seguente documentazione:

- a) informazione scritta del conferimento, resa in carta semplice ed indirizzata all'Amministrazione comunale;
- b) copia autenticata dell'atto con il quale viene conferita la licenza o l'autorizzazione;
- c) copia della documentazione (e/o laddove possibile autocertificazione) relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'art. 14 del presente Regolamento.

4. L'Ufficio comunale competente, dopo aver proceduto ai dovuti accertamenti, rilascia entro 30 giorni apposito nulla osta.

5. Al titolare di licenza o autorizzazione che abbia conferito il proprio titolo agli organismi di cui al comma 1 punto b) e c), è consentito di uscire dagli stessi e di rientrare subito nella piena titolarità della propria licenza o autorizzazione, in caso di decadenza o esclusione dagli organismi stessi. In caso, invece, di recesso, inteso come volontà di abbandonare l'organismo cui era stata conferita la licenza o autorizzazione, le stesse non potranno essere ritrasferite e, quindi, utilizzate individualmente dal socio conferente prima che sia trascorso un anno dalla richiesta di recesso, che andrà comunicata all'organismo sociale di appartenenza e al Comune, fermo restando il diritto del conferente recedente di continuare ad utilizzare, nell'ambito dell'organismo sociale e fino alla scadenza dell'anno, la licenza o autorizzazione a suo tempo oggetto di conferimento.

6. Nella licenza o autorizzazione, intestata al titolare, saranno riportati in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento stesso, nonché l'eventuale richiesta di recesso.

Art. 21

(Validità e trasferibilità della licenza o della autorizzazione)

1. Le licenze o le autorizzazioni hanno durata normale di anni 5 e sono rinnovabili, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti dagli articoli 39, 40, 41 e 42 del presente Regolamento.

Art. 22

(Trasferibilità della licenza per atto tra vivi)

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui al Capo III della Legge regionale n° 42/94 e in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma 1, deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie territorialmente competenti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 23

(Trasferibilità della licenza per causa di morte del titolare)

1. Gli eredi devono comunicare al competente Ufficio comunale il decesso del titolare entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità della licenza o della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli altri aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non

appartenente al nucleo familiare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;

c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza, entro il quale periodo dovranno dimostrare il possesso dei suddetti requisiti.

2. Il subentro di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), mediante designazione nominativa, deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 1 lettera c), gli eredi minori o che non abbiano raggiunto l'età minima richiesta per l'esercizio del servizio taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 16.

Art. 24 **(Obblighi del conducente)**

1. I conducenti di taxi o di veicoli in noleggio hanno l'obbligo:

- a) di mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il mezzo;
- d) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- e) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza). In tal caso la retribuzione del servizio è corrisposta secondo le specifiche norme di legge;
- f) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e degli organi della Polizia stradale, devono essere tenuti aggiornati;
- g) avere un abbigliamento confacente al servizio ed essere sempre curati nella persona;
- h) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere alla immediata restituzione, al competente ufficio comunale entro 24 ore dal termine del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- i) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di persone non vedenti;
- l) comunicare al competente ufficio comunale il cambio di residenza del titolare della licenza o autorizzazione entro il termine di 10 giorni dalla data di richiesta al Comune;
- m) comunicare eventuali notifiche relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione entro 48 ore dalla notifica;
- n) osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dal Comando della Polizia Municipale, nonché tutte le leggi e i regolamenti vigenti;
- o) comunicare all'Ufficio comunale competente la sospensione, entro 24 ore, del servizio per ferie, malattia e qualsiasi altro motivo che comporti il fermo macchina per un periodo superiore a 5 giorni lavorativi;

- p) non fumare durante il servizio e mangiare durante il servizio;
- q) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
- r) di predisporre opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o per interruzione del trasporto determinato da cause di forza maggiore.

Art. 25
(Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi)

1. Oltre agli obblighi di cui al precedente art. 24 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:

- a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, da effettuarsi in ambito comunale, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative della vettura o la stessa sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- b) prelevare l'utente ovvero iniziare il servizio all'interno del territorio comunale, per qualunque destinazione e, previo consenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite comunale;
- c) avere il segnale TAXI illuminato nelle ore notturne;
- d) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- e) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune dando dei medesimi comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
- f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
- g) effettuare la corsa richiesta tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il Taxi capofila.
- h) tenere esposte, sul mezzo, le tariffe in vigore in posizione di ottimale visibilità da parte dell'utenza.

Art. 26
(Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.)

1. Oltre agli obblighi di cui al precedente art. 24), l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di :

- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo e ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b) comunicare entro 15 giorni all'Ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
- c) rifiutare qualsiasi servizio che non sia stato precedentemente prenotato all'indirizzo della rimessa.

Art. 27
(Divieti per i conducenti di taxi e di N.C.C.)

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico di taxi e N.C.C. di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- c) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo o delle aree pubbliche;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme vigenti;
- e) adottare nei confronti degli utenti e dei colleghi comportamenti scorretti e comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- f) consentire la conduzione del veicolo a persone non iscritte al ruolo dei conducenti anche se munite di patente idonea;
- g) trasportare animali di propria proprietà o quant'altro risulti di intralcio al passeggero;
- h) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente Regolamento.

Art. 28
(Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi)

1. Oltre ai divieti di cui al precedente art. 27, all'esercente il servizio taxi è vietato:

- a) provvedere al lavaggio o alla manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
- b) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
- c) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio;
- d) adibire l'autovettura alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di sostanze pericolose o di masserizie ingombranti o a qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza;
- e) effettuare il prelievo dell'utente al volo a distanza inferiore a 250 metri dalla più vicina piazzola di stazionamento;
- f) applicare tariffe diverse da quelle annualmente stabilite dai competenti organi dell'Amministrazione comunale;
- g) accettare chiamate effettuate con mezzi diversi da quelli previsti all'art. 11, comma 1) del presente regolamento.

Art. 29
(Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.)

1. Oltre agli obblighi di cui al precedente art. 27, all'esercente il servizio di noleggio con conducente è vietata la sosta delle autovetture nei posteggi di stazionamento previsti per il servizio taxi.

2. Abrogato.

Art. 30
**(Diritti dei conducenti di autovetture adibite al servizio di taxi
e di noleggio con conducente)**

1. In caso di servizio comportante una spesa rilevante, i conducenti taxi e N.C.C., prima di espletare il servizio, hanno il diritto di richiedere all'utente un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito e, nel caso in cui il tragitto effettivo risulti inferiore a quello previsto, i conducenti stessi hanno il dovere di ricalcolare l'importo sulla base dei chilometri effettuati.

2. In particolare il conducente di taxi ha il diritto di:

- a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza, ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
- b) rifiutare la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- c) ottenere in caso di attesa, richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento;
- d) rifiutare di trasportare oggetti che possano danneggiare il veicolo.

Art. 31
(Avaria del veicolo)

1. Qualora, per cause di forza maggiore o per avaria del veicolo, non dovuta ad evidente omissione, imperizia o negligenza da parte del conducente, la corsa o il servizio debbano essere interrotti, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo all'autovettura che lo porterà a destinazione.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per garantire il servizio ed evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 32
(Veicolo di scorta)

Il testo originario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 208/1999 è stato interamente annullato con Decreto Co.Re.Co. nr. 1151, adunanza del 18/11/1999 (3).

Art. 33
(Servizi da e per aeroporto)

1. I conducenti dei servizi di taxi, sono tenuti a svolgere i servizi da e per l'aeroporto regionale e ad applicare le tariffe all'uopo determinate.

Art. 34
(Trasporto di soggetti portatori di handicap)

Il testo originario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 208/1999 è stato interamente annullato con Decreto Co.Re.Co. nr. 1151, adunanza del 18/11/1999 (4).

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 della l. 21/1992 i servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio, fatto salvo il caso in cui l'handicap non sia tale da richiedere una vettura adeguata così come previsto al comma seguente, ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa dall'autovettura nonché per riporre l'eventuale sedia a rotelle nel portabagagli. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani dei non vedenti sono gratuiti.

2. Ai sensi dell'art. 14, c. 2 della l. 21/1992 si stabilisce in "tre" il numero di autovetture attrezzabili secondo la vigente normativa per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità, intendendosi "due" di tali mezzi ricompresi in quelli indicati all'art. 5, comma 1, lett. a) del presente regolamento ed "uno" in quelli indicati all'art. 5, comma 1, lett. b).

3. Le autovetture per i servizi di taxi e di noleggio con conducente di cui al comma precedente provvedono all'installazione, ad esempio, di pedane elettrosollevabili, rampe di accesso, dispositivi di sicurezza e di movimentazione e di ancoraggi di tipo omologato ai sensi dell'art. 26, comma 5 della l. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione comunale si riserva di prevedere particolari contributi per le finalità di cui sopra e per la sostituzione delle autovetture con altre debitamente attrezzate per il trasporto di persone disabili.

4. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità devono esporre, in posizione di ottimale visibilità, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 503/1996.

Art. 35
(Tariffe)

1. Le tariffe del servizio taxi sono stabilite annualmente dai competenti organi dell'Amministrazione comunale sulla base dei costi localmente risultanti e delle eventuali disposizioni regionali in materia.

1bis. Ai fini dell'applicazione delle tariffe taxi, l'ambito territoriale di esercizio, così come disciplinato dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento, è distinto in urbano ed extraurbano, intendendosi questi ultimi ambiti commisurati al grado di effettivo sviluppo urbano e conformi alle indicazioni del codice della strada e demandando la definizione dei confini di applicazione al competente organo comunale.

2. Relativamente al servizio taxi, il calcolo per il cliente deve essere fatto mediante tassametro omologato fatto salvo quanto previsto dall' art. 14, comma 3 L. 21/92. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano.

3. I criteri per la determinazione dei massimi e minimi di tariffa chilometrica per il servizio di noleggio con conducente sono quelli di cui all'art. 13, comma 4 della L. 21/1992.

4. Nel caso di servizi di cui al comma 3 dell' art. 2 del presente Regolamento si applicano le tariffe regionali in vigore per i servizi pubblici di linea commisurati alla tipologia ed alle modalità delle prestazioni da fornire.

5. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore e non sia possibile organizzare il servizio sostitutivo il cliente dovrà pagare solo l' importo corrispondente al percorso effettuato.

5bis. In nessun caso, per il solo servizio taxi, può essere richiesto il pagamento della corsa di ritorno.

6. I taxisti, nonché le organizzazioni economiche di cui all'art. 7 della legge 21/92, possono stipulare, previo nulla osta del Dirigente competente, convenzioni o contratti di servizio per l'esercizio della loro attività con soggetti terzi, pubblici o privati, prevedendo, se del caso, variazioni al ribasso dell'importo tassametrico o eventuali supplementi.

7. L'attività contrattuale relativa ai servizi di noleggio con conducente è libera nei limiti del presente regolamento.

Art. 36 (Tassametro per il servizio di taxi)

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono munite di tassametro omologato attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utente mediante l'esposizione delle tariffe fornite dal Comune.

3. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e base chilometrica per il servizio extraurbano;
- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
- c) indicare l'esatto importo nella moneta in corso legale;
- d) essere collocato internamente alla vettura in modo tale che l'autista e l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

4. Il tassametro deve altresì essere messo in funzione al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione. In particolare il tassametro è azionato, qualora lo tariffe in vigore lo prevedano:

a) in caso di chiamata radiotaxi:

- se il tassista non è impegnato in altra corsa, nel momento in cui riceve la chiamata radio;
- se impegnato in altra corsa, dopo avere concluso il trasporto in corso;

b) nel momento della partenza dal posteggio, nel caso di richiesta di servizio mediante chiamata sul telefono del posteggio;

c) nel momento in cui avviene la richiesta di servizio a vista direttamente al conducente.

5. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente Servizio comunale, al quale dovrà essere presentata una dichiarazione della ditta fornitrice che ha provveduto alla taratura secondo le tariffe vigenti, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche, di cui al comma 3. A seguito della suddetta verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.

6. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolata sulla base delle tariffe vigenti.

7. Il tassista è tenuto a dare preventiva comunicazione al Servizio comunale competente di qualsiasi intervento che richieda la spiombatura del tassametro, al fine di ottenerne l'autorizzazione. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 5.

Art. 37 (Organi di Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è del locale Comando di Polizia Municipale.

Art. 38 (Sanzioni principali)

1. Fatte salve le norme del Codice della Strada e le altre normative vigenti nazionali e regionali, le infrazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie così come previste dalle relative delibere di Giunta.

Art. 39
(Sanzione accessoria della diffida)

1. Il Dirigente competente diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso:

- a) non eserciti con regolarità il servizio;
- b) non presenti il veicolo alle visite di accertamento e di controllo disposte dall'Amministrazione comunale;
- c) interrompa il servizio o devii, di propria iniziativa, dal percorso più breve salvo i casi di forza maggiore o di pericolo;
- d) non comunichi al competente Ufficio comunale la eventuale modifica dell' indirizzo della sede e della rimessa nell' ambito del territorio comunale;
- e) non mantenga il veicolo in condizioni di decoro;
- f) non detenga nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- g) non tenga un abbigliamento confacente al servizio e non sia curato nella persona;
- h) vengano adottati verso utenti e colleghi comportamenti scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio prestatato;
- i) non ottemperi alle prescrizioni di cui all'art. 24 lettere c), d), e) h), i), n), o), p); a quelle di cui all'art. 25 lettere c), d), f), g); a quelle di cui all'art. 26 lettere a), e c);
- l) violi i divieti di cui all'art. 27 lettere c), d), e), g), h); di cui all'art. 28 lettere a), c), d), e), e f).

2. Dopo la prima diffida, al titolare che sia nuovamente incorso, per due volte in un biennio, in una qualsiasi delle violazioni di cui al comma 1, vengono applicate le sanzioni previste al successivo art. 40.

Art. 40
**(Sanzione accessoria della sospensione
della licenza o dell'autorizzazione)**

1. Il Dirigente competente può sospendere la licenza o l'autorizzazione comunale di esercizio, per un periodo non superiore a 90 giorni, quando:

- a) vengano violate le vigenti norme del C.d.S. e l'art. 24 lettera q) del presente Regolamento in modo da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- b) vengano commesse gravi infrazioni di norme amministrative o violazioni di norme penali purché non rientranti nel disposto di cui all'art. 41 lettera b) del presente Regolamento;
- c) vengano utilizzati veicoli diversi da quelli autorizzati per il servizio;
- d) non vengano osservate le tariffe di cui al precedente art. 35, si violi quanto disposto dal precedente art. 25 lettera e), o si presti servizio con tassametro o contachilometri non funzionanti, salvo casi di forza maggiore, di cui va data tempestiva comunicazione scritta al Comando di Polizia Municipale entro 24 ore dal verificarsi dell'evento;
- e) non venga prestatato il servizio richiesto senza giustificato motivo, o non si ottemperi a quanto disposto dal precedente art. 24 lettera r);

- f) vengano effettuate attività, anche lavorative, estranee al servizio;
- g) si procuri il servizio nel territorio di altri comuni in difformità a quanto disposto all' art. 11 del presente Regolamento (ipotesi circoscritta ai soli esercenti il servizio taxi);
- h) si violi quanto disposto all'art. 26 lettera c), all'art. 27 lettera f) e all'art. 28 lettera g).

2. Il periodo di sospensione è commisurato alla gravità della infrazione e ad eventuali recidive.

Art. 41 **(Sanzione accessoria della revoca della licenza o dell'autorizzazione)**

1. Il Dirigente competente dispone la revoca della licenza o della autorizzazione quando:

- a) vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale di cui al precedente articolo 16 ovvero si verificano gli impedimenti soggettivi di cui allo stesso articolo;
- b) sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
- c) siano stati adottati due provvedimenti di sospensione, nell'arco di un biennio, ai sensi del precedente articolo 40;
- d) sia stata ceduta la licenza o l' autorizzazione in violazione delle norme contenute ai i precedenti artt. 21, 22, 23;
- e) L'attività non sia svolta per almeno 8 mesi all'anno, senza giustificato e documentato motivo;
- f) il servizio venga prestato con tassometro manomesso;
- g) vengano chiesti compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti.

Art. 42 **(Decadenza della licenza o dell' autorizzazione)**

1. La licenza o l' autorizzazione viene dichiarata decaduta, con provvedimento del Dirigente competente, quando:

- a) non si inizi il servizio entro il termine di cui al precedente art. 19;
- b) ci sia un'esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare;
- c) venga alienato il veicolo senza che lo stesso sia sostituito entro un anno;
- d) in caso di morte del titolare e gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini stabiliti dal Comune.

2. Il provvedimento di decadenza deve essere comunicato all' Ufficio provinciale della M.C.T.C. ed alla Regione.

Art. 43 **(Ricorsi)**

1. Contro i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 38, 39, 40, 41, 42 è ammesso ricorso agli organi competenti nei termini previsti dalle rispettive normative.

Art. 44
(Abrogazione di precedenti disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolanti la materia, che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

NOTE

(1 - cfr. art. 16, comma 4, lett. c) Parzialmente annullato dalla Co.Re.Co. adunanza del 18/11/1999, nr. 1151. (Testo originario approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 208/1999: "di essere proprietario del veicolo per il quale è stata richiesta la licenza o l'autorizzazione, o di averne la disponibilità in leasing o a mezzo di contratto equipollente").

(2 - cfr. art. 20, comma 2) Parzialmente annullato dalla Co.Re.Co. adunanza del 18/11/1999, nr. 1151. (Testo originario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 208/1999: "Nei casi di cui al comma 1 punti b) e c), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi ivi previsti, fermo restando la titolarità della stessa in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto allo stesso di esercitare una gestione economica collettiva dell'attività autorizzata, fermo restando che in capo all'organismo collettivo non viene rilasciato alcun titolo cumulativo. In relazione a quanto previsto dalla legge 21/92, nei casi di cooperative di produzione lavoro, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione, le autovetture devono essere di proprietà del suddetto organismo, o trovarsi nella disponibilità dello stesso a mezzo di leasing o contratto ad esso equipollente").

(3 - cfr. art. 32) Testo originario, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 208/1999, annullato con Decreto Co.Re.Co. n. 1151, adunanza del 18/11/1999:

1. La Giunta comunale può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i taxisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio.

2. Le vetture di riserva, aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio stesso, devono essere dotate di numerazione a parte rispetto a quella predisposta per le vetture adibite al normale servizio e devono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e ad essi restituiti al termine dell'uso.

3. Il titolare della licenza la cui autovettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare ai competenti Uffici comunali i motivi e la durata del fermo tecnico e il contrassegno dell'auto di scorta utilizzata.

4. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare e al sostituto alla guida è vietato l'uso della propria autovettura taxi qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva.

(4 - cfr. art. 34) Testo originario, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 208/1999, annullato con Decreto Co.Re.Co. n. 1151, adunanza del 18/11/1999:4

1. I servizi di taxi e N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

3. Ai fini di cui al comma 2, i veicoli devono essere appositamente attrezzati e devono esporre il simbolo di accessibilità come previsto dall'art. 12 D.P.R. 24/7/96 n. 503.

4. Tale servizio è disciplinato secondo quanto disposto dall'art. 14, commi 1 e 2, legge 21/1992 e dal DPR 503/1996.